



**PROVINCIA DI GENOVA**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI**  
**SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI**

**Prot. Generale N. 0001759 / 2012**

**Atto N. 84**

**OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. SOCIETÀ RICUPOIL S.R.L.. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI UBICATO IN VIA LAIASSO 1 R - GENOVA (GE).**

In data 09/01/2012 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI**  
 (Art. 31 Regolamento Contabilità)

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
<b>TOTALE ENTRATE</b>													
<b>TOTALE SPESE</b>													

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).**

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO  
 O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 09 gennaio 2012

Vista la Parte Seconda – Titoli I e III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) che ha abrogato il D.Lgs. 18/02/2005, n. 59 recante ad oggetto “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare:

- la parte III, Sezione II, “Tutela delle acque dall’inquinamento”;
- la parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la parte V, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

Visto il decreto ministeriale 17.12.2009 e s.m.i. recante norme sull’”istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (...)” che non presenta aspetti contrastanti con l’articolato di prescrizioni elaborato per la presente autorizzazione integrata ambientale;

Viste le “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti” emanate dal Ministero dell’ambiente con DM 29 gennaio 2007.

Vista la domanda presentata dalla Società RICUPOIL S.r.l. assunta al protocollo provinciale n. 65706 del 30.05.2011 e finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per il proprio impianto di stoccaggio e trattamento oli e rifiuti contenenti oli nonché di stoccaggio e operazioni preliminari su rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in via Laiasso 1r a Genova vengono svolte attività rientranti al punto 5.1 dell’All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

Atteso che in data 24.08.2011 si è svolta, presso gli Uffici della Direzione 5 – Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova, la prima Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto che ha ritenuto necessario richiedere all’Azienda la presentazione di documentazione tecnica aggiuntiva;

Vista la nota della Società RICUPOIL S.r.l. datata 19.10.2011 con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste dalla conferenza;

Vista la nota della Provincia di Genova protocollo n. 124607 del 25.10.2011 con la quale sono state trasmesse agli Enti le integrazioni fornite dalla società;

Vista la nota della Provincia di Genova protocollo n. 133554 del 16.11.2011 con la quale si è proceduto alla convocazione della seconda conferenza dei servizi;

Atteso che in data 06.12.2011 si è svolta, presso gli Uffici della Direzione 5 – Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova, la seconda Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto che ha consentito di concludere il lavoro istruttorio e di esprimere l’assenso al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per la gestione e l’esercizio dell’impianto in oggetto con le modalità, e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il parere trasmesso da ARPAL con nota protocollo n. 37795 del 02.12.2011 con il quale è stato richiesto, fra l’altro, relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo, che la società esegua analisi di caratterizzazione sui rifiuti in uscita dall’impianto in occasione di ogni conferimento; in particolare, sul punto, il parere ARPAL recita:

in merito alle verifiche da effettuare sui rifiuti prodotti (TAB 6) si prescrivono analisi ad ogni conferimento in quanto i rifiuti provenienti da un impianto di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti possono presentare caratteristiche estremamente variabili, pertanto sono da ricondurre al caso di rifiuti non generati regolarmente;

Ritenuto sufficiente, sulla scorta di quanto discusso in conferenza, fissare una frequenza quadrimestrale di effettuazione dei controlli analitici sui rifiuti in uscita; in particolare si è ritenuta tale periodicità congrua tenuto conto che il trattamento di rifiuti, salvo situazioni contingenti, possa rientrare fra le produzioni ricorrenti, diverse dai rifiuti non generati regolarmente;

Vista la nota della società datata 15.12.2011 con la quale è richiesto un tempo di 30 gg dal rilascio dell’A.I.A. per l’attivazione della procedura di omologa prevista in autorizzazione;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa dalla società in data 23.12.2011 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di miscelazione dei rifiuti e alle volumetrie di stoccaggio dei rifiuti ai fini del calcolo della fidejussione;

Ritenuta accoglibile la richiesta della società di un periodo di 30 gg, decorrente dal rilascio dell'autorizzazione, per l'attivazione della procedura di omologa;

Tutto quanto ciò premesso,

#### DISPONE

- 1) il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., per la durata di 6 anni dalla data del presente provvedimento, alla Società RICUPOIL S.r.l. per la gestione e l'esercizio del proprio impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Genova in via Laiasso 1r;
- 2) che la Società RICUPOIL costituisca e mantenga a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova una garanzia finanziaria mediante fidejussione di entità pari ad una copertura di Euro 326.272,00 mediante una delle seguenti modalità:
  - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
  - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

L'atto costitutivo della polizza dovrà essere consegnato a questa Amministrazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione.
- 3) che la Società RICUPOIL sia tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione precedente e dall'ARPAL. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - a. alla Società RICUPOIL S.r.l.;
  - b. all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
  - e. alla Regione Liguria;
  - h. alla ASL 3 Genovese – S.C.I.S.P. - Nucleo Ambiente , per quanto di rispettiva competenza;
  - i. al Comune di Genova, per quanto di rispettiva competenza

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 – octies, comma 1 della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare/gestore dell'insediamento dovrà inviare all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento impiantistico ed una progettazione di interventi ulteriori di adeguamento impiantistico alle BAT comunitarie.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Paola Fontanella)

**Attestazione di esecutività**

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 09 gennaio 2012

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 09 gennaio 2012

**Certificato di pubblicazione**

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal **09 gennaio 2012 al 24 gennaio 2012**